

REP. N. 116.904

RACC. N. 8.742

ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA'

"GUSTOLIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"

(esente da bollo ai sensi dell'art. 19 Tabella allegato "B"

del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici ed il giorno sei del mese di luglio.

In Roma, nel mio studio al Lungotevere dei Mellini n. 44.

Li, 6 luglio 2015

Innanzi a me Dott.ssa MARIA LUISA ZECCA Notaio in Roma ed iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

SONO PRESENTI

- GRECO GAETANO, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 14 febbraio 1947, residente in Roma, Via di Boccea n. 695, codice fiscale: GRC GTN 47B14 H926L, cittadino italiano;

- GROSSI ELIO, nato a Roma il 13 maggio 1970, residente in Roma, Via S. Giovanna Elisabetta n. 56, codice fiscale: GRS LEI 70E13 H501W, cittadino italiano;

- MOCHI ONORI ALBERTO, nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 27 maggio 1970, residente in Roma, Via Giustino Fortunato n. 62, codice fiscale: MCH LRT 70E27 A638B, cittadino italiano.

Certo io Notaio dell'identità personale dei comparenti, i quali, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

PREMESSO

A) che i signori GRECO GAETANO, GROSSI ELIO e MOCHI ONORI ALBERTO intendono costituire una O.N.L.U.S. società cooperativa sociale a mutualità prevalente senza scopo di lucro ai sensi dell'art. 2512 del codice civile con adozione delle norme della società a responsabilità limitata ai sensi dell'articolo 2522 comma 2 codice civile;

B) che la cooperativa sociale che i predetti signori GRECO GAETANO, GROSSI ELIO e MOCHI ONORI ALBERTO intendono costituire avrà la struttura organizzativa e la finalità di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 ed assumerà la qualifica di ONLUS ai sensi della Legge n. 662/1996;

C) che pertanto verranno richieste le agevolazioni fiscali previste dalla Legge 460/1997.

TUTTO CIO' PREMESSO

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, tra i signori comparenti si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Ai sensi delle disposizioni di legge citate in premessa, è costituita fra i signori GRECO GAETANO, GROSSI ELIO e MOCHI ONORI ALBERTO una O.N.L.U.S. società cooperativa sociale senza scopo di lucro a responsabilità limitata denominata:

"GUSTOLIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS", disciplinata dal titolo VI del Codice Civile, dalle leggi speciali in materia,

dalle norme sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili e dalle norme di funzionamento di cui appresso.

ART. 2

La Società ha sede in Roma.

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese i componenti dichiarano che l'indirizzo attuale della Società è Via di Boccea n. 695.

Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune ove è ubicata non comporta la modifica dell'atto costitutivo.

ART. 3

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno ed il primo esercizio chiuderà il 31 dicembre 2015.

ART. 4

Il capitale sociale è ripartito in un numero illimitato di quote.

I componenti dichiarano di sottoscrivere contestualmente le seguenti quote che vengono liberate mediante versamento in denaro nelle casse sociali dei corrispondenti importi:

- GRECO GAETANO, una quota di Euro 500,00 (Euro cinquecento/00);
- GROSSI ELIO, una quota da Euro 500,00 (Euro cinquecento/00);
- MOCHI ONORI ALBERTO, una quota da Euro 500,00 (Euro cinquecento/00).

Il capitale sociale iniziale è di Euro 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

ART. 5

I Soci convengono che la Società venga inizialmente amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri che vengono nominati in persona dei Signori:

- GRECO GAETANO, come sopra costituito, in qualità di Presidente;
- GROSSI ELIO, come sopra costituito, in qualità di Consigliere;
- MOCHI ONORI ALBERTO, come sopra costituito, in qualità di Vice Presidente;

i quali dureranno in carica fino a revoca o dimissioni.

La rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione testè nominato.

I signori GRECO GAETANO, GROSSI ELIO e MOCHI ONORI ALBERTO, nell'accettare la carica agli stessi conferita, dichiarano che nei loro confronti non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza ai sensi di legge.

ART. 6

L'organizzazione ed il funzionamento della società sono regolate dalle norme qui di seguito riportate:

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

1.1. E' costituita una O.N.L.U.S. Società cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata **"GUSTOLIBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"**.

La Società Cooperativa sarà iscritta a cura degli Amministratori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile presso il quale depositerà annualmente i bilanci.

1.2. La società ha sede nel Comune di Roma.

1.3. L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia sia all'estero, nei modi e termini di legge; ha altresì la facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 2 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

1.4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile, le norme relative alla disciplina delle cooperative sociali e le leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2 (Durata)

2.1. La durata della Cooperativa è fissata fino al 31 dicembre 2070 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

3.1. La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio

della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui alla lettera b) dell'art. 1, della Legge 381/91.

3.2. La cooperativa sociale si propone inoltre di ottenere, tramite la gestione in forma associata e attraverso le prestazioni lavorative dei soci cooperatori, continuità d'occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

3.3. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

3.4. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento, approvato ai sensi dell'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142 e ss. mm. ed ii.

3.5. Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

3.8. La cooperativa può svolgere la propria attività anche

avvalendosi delle prestazioni lavorative di terzi non soci.

Art. 4 (Oggetto sociale)

4.1. Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento di attività di lavoro diverse fra le quali, a titolo esemplificativo:

1. Produrre e commercializzare, anche all'estero, pasta fresca, secca, lunga, corta, all'uovo e riservandosi la facoltà di ampliare la produzione a tutti gli altri tipi e generi di pasta;
2. produrre e commercializzare pane con farine e altri ingredienti naturali;
3. produrre, commercializzare altri generi alimentari di prima necessità;
4. produrre saponi, detersivi e creme anallergiche con prodotti ecologici.

La società potrà inoltre:

5. acquistare e/o gestire bar, ristoranti, alberghi, pizzerie, paninoteche, pasticcerie, gelaterie, servizi di catering, punti vendita e pubblici esercizi in genere, nonché attività artigianali o pubblici servizi, ivi compresi l'acquisto e/o la gestione di biblioteche, centri di documentazione del territorio, della cultura e dell'ambiente locale, banche dati di qualsiasi natura;
6. gestire la somministrazione di bevande e/o alimenti, anche

tramite l'installazione di macchine automatizzate, sia presso spazi pubblici che privati;

7. promuovere ed organizzare convegni, corsi di cucina, eventi culturali ed enogastronomici;

8. gestire impianti sportivi, pubblici e/o privati, come pure acquisirli e/o realizzarli;

9. gestire direttamente e/o con appalti servizi di pulizia e manutenzione sia per privati che per enti pubblici;

10. gestire direttamente e/o con appalti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione e bonifica sia per privati che per enti pubblici;

11. gestire direttamente e/o con appalti tutti i servizi di sistemazione del territorio quali rimboschimento, manutenzione strade, siano esse comunali, provinciali o statali, manutenzione giardini e parchi, e quant'altro attiene alla salvaguardia e alla tutela del territorio;

12. organizzare e condurre in proprio aziende agricole;

13. organizzare e condurre in proprio case famiglie;

14. organizzare e realizzare eventi socio-culturali in genere, corsi di formazione e seminari nonché organizzare attività di consulenza per altre aziende.

4.2. La cooperativa può, altresì, svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura

immobiliare e mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, nonché, tra l'altro, per la sola identificazione esemplificativa:

a) concorrere ad aste pubbliche e private e a licitazioni private e altre;

b) istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;

c) assumere partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;

d) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, consortili e fideiussori pubblici o privati, diretti a consolidare il Movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

e) concedere avalli cambiari, fidejussioni, ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle vigenti leggi;

f) concedere a noleggio a terzi proprie attrezzature e/o automezzi;

g) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative, sia con creazione di apposite Sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.

4.3. La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento, approvato con decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto qualsiasi forma.

Le attività strumentali di cui ai commi precedenti, saranno svolte nel rispetto delle vigenti leggi in materia ed in particolare della legge 1/1991, della legge 197/1991 e del D.Lgs. 385/1993, ed in misura tale da non snaturare l'oggetto principale di cui al primo comma ed escludendo la raccolta del risparmio, l'esercizio del credito, l'intermediazione finanziaria, il collocamento di titoli sul mercato mobiliare e tutte le attività di cui alla legge 2 gennaio 1991 n.1.

4.4. La cooperativa può emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente Statuto.

4.5. La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori ordinari)

5.1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

5.2. Possono assumere la qualifica di soci coloro che mirano al

raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti attitudinali idonei alle attività proposte dalla cooperativa, che condividano gli ideali di solidarietà e mutualità del movimento cooperativistico e che siano interessati alle iniziative previste dall'oggetto sociale.

In particolare:

- a) tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;
- b) i soci lavoratori svantaggiati, così come definiti dalla Legge n. 381/91 e nei limiti di cui alla stessa legge;
- c) i soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà.

I soci volontari non possono superare la metà del numero complessivo di tutti i soci e sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 2, Legge n. 381/91.

5.3. Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

5.4. L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve

essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

5.5. Possono essere soci, altresì, le persone giuridiche e le persone fisiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti con l'attività economica della cooperativa.

5.6. In ogni caso, non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa, salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo.

Art. 6 (Categoria speciale di soci operatori)

6.1. L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

6.2. I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.

6.3. Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione

professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.4. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.5. La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

6.6. Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art. 27, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

6.7. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

6.8. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2476, c. 2.

6.9. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13.1 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

6.10. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 14.1. del presente statuto:

a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

6.11. Al termine di un periodo comunque non superiore a cinque anni

il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori. In tal caso l'Organo amministrativo deve comunicare all'interessato la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario, secondo le modalità e gli effetti previsti dall'art. 7.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

7.1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

7.2. Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), e d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'Organo sociale che ha autorizzato la

domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

7.3. L'Organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.

7.4. L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

7.5. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

7.6. L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

7.7. Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Conferimenti e quote dei soci cooperatori)

8.1. I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale di Euro 125,00 (Euro centoventicinque/00).

8.2. Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 4 (quattro).

8.3. La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

Art. 9 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

9.1. Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

9.2. Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7. Salvo espressa autorizzazione dell'Organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di quote detenuto dal socio.

9.3. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti

previsti per divenire socio.

Art. 10 (Obblighi del socio)

10.1. Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

10.2. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa o con altro mezzo che possa rendere sicura l'avvenuta ricezione della comunicazione.

Art. 11 (Diritti dei soci)

11.1. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli

affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

11.2. Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'Organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

11.3. La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

11.4. La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.

11.5. Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 12 (Perdita della qualità di socio)

12.1. La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 13 (Recesso del socio)

13.1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di altra natura sia cessato per qualsiasi motivo.

13.2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società con lettera raccomandata A.R. o via pec.

13.3. Spetta all'Organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, ne legittimino i presupposti.

13.4. Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

13.5. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale ed il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o via pec.

13.6. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca

la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

13.7. Il recesso non può essere parziale.

Art. 14 (Esclusione)

14.1. L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita e preventiva autorizzazione dell'Organo amministrativo;

- f) che, nell'esecuzione del proprio lavoro, commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- g) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi alla cooperativa o assuma comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo e dell'oggetto sociale;
- h) che venga condannato, con sentenza penale irrevocabile, per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, quando per le modalità di esecuzione e la gravità non consentano la prosecuzione del rapporto;
- i) che, nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; l) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- m) in tutti gli altri casi previsti dalla legge vigente e dal regolamento interno.

14.2. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

14.3. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 15 (Liquidazione)

15.1. I soci receduti od esclusi hanno diritto alla liquidazione

della partecipazione sociale eventualmente rivalutata ai sensi dei successivi artt. 25.6 lett. c) e 26. La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

15.2. La liquidazione della partecipazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-*quinquies*, comma 3 c.c..

15.3. Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli 2545-*quinquies* e 2545-*sexies* c.c., la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 16 (Morte del socio)

16.1. In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 15.

16.2. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale

risultino gli aventi diritto.

16.3. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art.

7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15.

16.4. In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso)

17.1. La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI E SOCI SOVVENTORI

Art. 18 (Strumenti finanziari)

18.1. La cooperativa può emettere strumenti finanziari nei limiti e nelle forme previste dalla legge.

18.2. Con deliberazione dell'Assemblea, assunta con le modalità di cui all'art. 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'art. 2483 c.c. e dell'art. 111-*octies* delle d.a.t. del codice civile. In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa Assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili, qualora la distribuzione degli utili non sia vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, lettera d) della legge 7 agosto 1990, n. 250;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

18.3. All'Assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti c.c., in quanto

compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Art. 19 (Soci sovventori)

19.1. Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 legge n. 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

19.2. I soci sovventori possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche. L'ammissione dei soci persone giuridiche è però subordinata al raggiungimento del limite minimo di soci di cui all'art. 2522, comma 1 del codice civile, salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 5 della Legge n. 49/1985 (come modificato dal D.L. n. 145/2013 convertito in Legge n. 9/2014).

Art. 20 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

20.1. I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro 125,00 (Euro centoventicinque/00).

Art. 21 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

21.1. Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

21.2. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

21.3. Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 22 (Deliberazione di emissione)

22.1. L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

22.2. A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,

spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

22.3. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

22.4. La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 23 (Diritto di recesso)

23.1. Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

23.2. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni

concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 24 (Elementi costitutivi)

24.1. Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;

2) dai conferimenti effettuati dai soci di cui al Titolo IV del presente Statuto;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 25.6., lett. a) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10.1;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

24.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

24.3. Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa,

né all'atto del suo scioglimento.

Art. 25 (Bilancio di esercizio)

25.1. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

25.2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

25.3. Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

25.4. Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

25.5. Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

25.6. La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per

cento);

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.1992 n. 59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

25.7. La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

Art. 26 (Ristorni)

26.1. L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

26.2. L'Assemblea dei soci può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

26.3. La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere

effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

DECISIONI DEI SOCI. COMPETENZE E MODALITA'

Art. 27 (Decisioni dei soci)

27.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

27.2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina dell'Organo di controllo;
- d) le modificazioni dello Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nello statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) l'approvazione dei regolamenti interni;
- g) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

h) la delibera, all'occorrenza, di un piano di crisi aziendale con le relative forme di apporto anche economico da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi nelle forme previste dal regolamento;

i) la delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori;

l) l'autorizzazione, su proposta motivata degli amministratori, dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione;

m) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;

n) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico.

27.3. Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

27.4. L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

27.5. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per

argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

27.6. L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 c.c..

Art. 28 (Decisioni dei soci mediante deliberazione
assembleare)

28.1. La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

28.2. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione nel caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

28.3. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

28.4. L'assemblea deve essere convocata dall'Organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.

Art. 29 (Decisioni dei soci mediante deliberazione Assembleare:
costituzione e quorum deliberativi)

29.1. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

29.2. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione della tipologia e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono

essere prese col voto favorevole del 51% (cinquantuno per cento) dei soci con diritto di voto.

Art. 30 (Votazioni)

30.1. Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso. Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

30.2. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

30.3. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

Art. 31 (Voto)

31.1. Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

31.2. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

31.3. Per i soci sovventori si applica il precedente art. 22.2.

31.4. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore. Ciascun socio non può rappresentare più di 5 (cinque) soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 32 (Presidenza dell'Assemblea)

32.1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

TITOLO VII

AMMINISTRAZIONE

Art. 33 (Amministrazione)

33.1. La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione; l'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione hanno tutti i poteri per la ordinaria e straordinaria gestione della cooperativa.

33.2. Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 1 a 5 ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

33.3. L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

33.4. I componenti dell'Organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni. La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo

determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo amministrativo è stato ricostituito.

33.5. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

33.6. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

33.7. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori. La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, Sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 34 (Compiti degli Amministratori)

34.1. Gli Amministratori hanno tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono, tuttavia, essere indicati limiti ai poteri degli Amministratori.

34.2. Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c., nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

34.3. Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e ai sindaci effettivi, se nominati, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e

dalle sue controllate.

34.4. Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulle ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

34.5. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

34.6. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dai sindaci effettivi, se nominati, i quali possono compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dei sindaci effettivi, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica sino alla sua sostituzione.

34.7. Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori ed ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di controllo, se nominato.

34.8. Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla

cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

Art. 35 (Rappresentanza)

35.1. L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

35.2. Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Possono, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.

35.3. Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

35.4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

35.5. L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme

legislative vigenti al riguardo.

TITOLO VIII

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 36 (Organo di controllo)

36.1. Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina, quale Organo di controllo, di un Sindaco unico ai sensi dell'art. 2477, comma 1 del codice civile. Per le competenze ed i poteri del Sindaco Unico si applicano le norme dettate in materia di controllo per le società per azioni in quanto compatibili.

36.2. La nomina dell'Organo di controllo è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 c.c. come modificato dal D.L. 24 giugno 2014 n. 91 convertito in legge n. 116 del 11 agosto 2014, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.

36.3. Sia nel caso di nomina obbligatoria che facoltativa al Sindaco Unico si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli da 2397 a 2409 c.c..

36.4. La revisione legale dei conti è esercitata dall'Organo di controllo che deve essere un Revisore legale iscritto nell'apposito Registro. Alla revisione legale dei conti si applicano tutte le norme previste per la stessa in materia di società per azioni e dal D.Lgs. n. 39/2010 e relative disposizioni ed attuazioni.

36.5. In alternativa al sindaco unico, per il controllo legale e contabile della società, nei limiti di cui all'art. 2477 c.c. potrà essere nominato dall'assemblea ordinaria dei soci un revisore unico iscritto nell'apposito Registro. Si applicano al revisore unico tutte le norme previste per Legge in materia.

36.6. Qualora la cooperativa intenda affidare i compiti di controllo ad un organo collegiale, sempre in presenza dei presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., l'assemblea procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, al quale si applicano le norme precedentemente dettate per il sindaco unico. L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

36.7. Il collegio sindacale è costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro. In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

36.8. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del

proprio dissenso. Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

36.9. È fatta salva la possibilità di provvedere alla nomina dell'Organo di controllo anche in assenza di obbligo di legge.

TITOLO IX

CONTROVERSIE

Art. 37 (Clausola arbitrale)

37.1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità ed efficacia delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci o altri organi di controllo e vigilanza, da o contro i liquidatori, saranno risolte da un arbitro, scelto dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, il quale giudicherà secondo diritto rendendo un lodo rituale non impugnabile.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 38 (Scioglimento)

38.1. La cooperativa si scioglie:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;

- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la perdita del capitale sociale;
- e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437-*quater* e 2473;
- f) per deliberazione dell'assemblea.

38.2. L'assemblea straordinaria eventualmente convocata dall'Organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'Organo liquidativo.

Art. 39 (Devoluzione patrimonio finale)

39.1. In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le modalità previste dalla legge ai sensi di quanto previsto dall'art. 2514, comma 1, lettera d) del codice civile.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 40 (Regolamenti)

40.1. Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e

soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

40.2 Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 41 (Principi di mutualità, indivisibilità
delle riserve e devoluzione)

41.1. La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici

per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

41.2. I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 42 (Rinvio)

42.1. Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile contenente la "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata."

ART. 7

Viene dato mandato al nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione per apportare al presente atto le modificazioni, aggiunte o soppressioni che fossero necessarie in forza della normativa vigente per l'iscrizione nel competente Registro delle Imprese.

ART. 8

I componenti chiedono di avvalersi di tutte le agevolazioni fiscali previste per le O.N.L.U.S., nonché quelle di cui al Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997.

Si applica alla presente Cooperativa quanto disposto dall'art. 111 - septies del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 6.

ART. 9

Le spese del presente atto e dipendenti, sono a carico della società ed ammontano a circa Euro 2.000,00 (Euro duemila/00).

Le parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente, i quali potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali conseguenti (D.lgs.196/2003 e successive modifiche).

Del presente atto ho dato lettura ai comparenti, i quali, da me richiesti, lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro volontà e con me Notaio lo sottoscrivono, alle ore 13.10 (tredici e minuti dieci).

Scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio a mano su tredici fogli per pagine quarantanove e righe una della presente.

F.to: Gaetano Greco

F.to: Elio Grossi

F.to: Alberto Mochi Onori

F.to: Maria Luisa Zecca Notaio

Registrato presso L'Agenzia delle Entrate di Roma 2

in data 9 Luglio 2015

al N. 18721 Serie 1T

per Euro 200,00